

ORIGINALE

P.U. 83-1//2024 Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA  
Sezione Terza Civile  
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

L.C. 44/24  
SENT. 159/24  
REP. 297/24

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente  
Giudice relatore  
Giudice

riunito in camera di consiglio

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato  
ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

#### CONCLUSIONI

*che l'Ill.mo Tribunale di Monza voglia, verificata la sussistenza dei requisiti di legge:*

- *dichiarare aperta la procedura di cui all'art. 268 CCII e ss di liquidazione controllata del sovra-indebitato;*
- *nominare, ai sensi dell'art. 270, comma II, CCII il Giudice delegato e un Liquidatore per l'attuazione del piano, che potrebbe individuarsi nella persona dell'avv. già nominato Gestore della Crisi dall'OCC nella procedura in oggetto, per fini di economia processuale, stabilendone i compensi;*
- *assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 270 CCII;*



- *disporre che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;*
- *adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari per il buon esito della procedura.*

\*

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.03.2024 ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, allegando

- di versare in una situazione di sovraindebitamento da ricondurre principalmente alla negativa esperienza imprenditoriale - esercitata, nel settore edile, per il tramite della ditta individuale (tra il 2005 e il 2012 - docc. 8 e 9 della relazione) e della società in cui era stato Presidente del C.d.A. e socio di maggioranza (tra il 2009 e il 2023 - docc. 7 e 26)
- stante la contrazione progressiva dei fatturati che non gli aveva consentito di onorare le obbligazioni assunte *"motivo per il quale le compagini sociali anzidette sono state cancellate"*;
- di essere coniugato in regime di separazione dei beni e di avere tre figli tutti minorenni ed economicamente non autosufficienti;
- di vivere con il nucleo familiare in un immobile condotto in locazione e di versare mensilmente un canone di € 650,00 oltre € 40.00 di spese condominiali.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, Avv. il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso attestando *"la sostanziale completezza, veridicità ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore, che ha consentito di ricostruire in modo compiuto la sua situazione economico - patrimoniale, come previsto dal d.lgs. 14/2019"*.

A seguito del decreto del 24.06.2024, da intendersi qui richiamato, con cui il Collegio ha chiesto chiarimenti ed integrazioni anche documentali, il ricorrente ha depositato note integrative ed il Gestore della crisi integrazione alla Relazione particolareggiata.

### La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede nel Comune di \_\_\_\_\_ ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

### La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4,

che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore - in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

Il ricorrente, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale con il già citato decreto del 24.06.2024, ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII oltre a quella richiesta dal Tribunale.

La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII, all'esito delle integrazioni depositate.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

#### **L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.**

Il debitore ha svolto attività imprenditoriale mediante la ditta individuale e poi della società di cui era Presidente del C.d.A. e socio di maggioranza, società entrambe cessate, ed oggi svolge attività lavorativa subordinata presso percependo un reddito medio mensile di circa € 1.950,00, pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del

combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

**Presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.**

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento in quanto a fronte dell'attivo costituito, come dichiarato:

^ dal reddito da lavoro subordinato su indicato

^ dal 50% di due appezzamenti di terreno in Romania il cui valore è stato stimato in € 6.000,00 ciascuno dei quali il gestore della crisi "ha ritenuto antieconomica l'eventuale vendita, stante l'esiguo valore di mercato e le dinamiche di finalizzazione di una procedura competitiva in Italia"

^ dalla vettura immatricolata nel 2007, utilizzata per recarsi al lavoro;

^ oltre che da un conto corrente presso con saldo al 09.02.2024 pari a € 9,74 (avendo dichiarato di non possedere altri immobili o beni mobili registrati, preziosi, cassette di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile);

risulta, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, un'esposizione debitoria del ricorrente pari ad € 131.512,09,

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo
	127.928,82 €
	242,27 €
	(8.190,70)
	341,00
	3.000,00 €
<b>Totale</b>	<b>131.512,09 €</b>

a cui vanno aggiunte le spese della presente procedura pari a residui complessivi € 7.184,40, e precisamente

Descrizione spesa - Creditore istante	Compenso
	3.050,00 €
	634,40 €
	3.000,00
	500,00
<b>Totale</b>	<b>7.184,40 €</b>

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

Le spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal in circa € 1.750 mensili

Sulla base della documentazione prodotta, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni.

\*

### Piano proposto

Il ricorrente propone di mettere a disposizione della procedura € 200,00 mensili per 36 mesi, per un totale di € 7.200,00, oltre al 50% della tredicesima per il medesimo periodo.

Va evidenziata la superfluità del Piano, trattandosi di una procedura liquidatoria dove deve essere appreso tutto il reddito/patrimonio con la sola esclusione di quanto stabilito dal giudice delegato a titolo di mantenimento/sostentamento del debitore e del nucleo familiare.

Pertanto, tutti i beni nessuno escluso, ivi compresi le quote dei terreni e la vettura a lui intestata, vanno ricompresi nella liquidazione del patrimonio del ricorrente, potendosi solo, con riguardo all'autovettura posticiparne la liquidazione al termine della procedura per permettere al ricorrente di raggiungere il posto di lavoro.

\*

Alla luce di quanto precede, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente ma ricorrono giustificati motivi per la nomina, quale Liquidatore, di un diverso soggetto iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, individuato nella persona dell'avv. in considerazione dei rilievi di cui al decreto 24.06.2024.

Compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, si ordina al datore di lavoro del ricorrente ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e), di corrispondere ("consegnare") sul conto corrente che il liquidatore aprirà e gli comunicherà, le somme eventualmente eccedenti quelle necessarie al mantenimento, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto, rimanendo il residuo dovuto al debitore.

Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo infine alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che il ricorrente ha proposto un piano di tre anni e pertanto, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dall'apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

\*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di

e **dichiara** altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la

3) **nomina** liquidatore l'avv.

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina ed al datore di lavoro e di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

6) **autorizza** il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

7) **autorizza** il debitore ad utilizzare l'autovettura

8) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

9) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni mobili in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro la parte di retribuzione esclusa dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 24/07/2024

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



7

